



Prot. n. 84025

Ord. n. 110

OGGETTO: Palio 2 luglio 2023 – Procedimento a carico del fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 100 del 9 ottobre c.a., prot. n. 79924, con il quale, a norma dell'art. 99 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio (d'ora in avanti Scompiglio), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 9 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Scompiglio ha presentato memoria (prot. n. 81482) a propria difesa;

Scompiglio ha formulato la sua memoria difensiva dividendola in due parti: la prima relativa all'aver preso parte tra i canapi ad un'accesa discussione con il fantino della Tartuca per la seconda prova e la seconda per per avere ritardato per il Palio l'ingresso fra i canapi nonostante l'ordine all'interno dei canapi fosse buono

Considerato che in detta memoria Scompiglio ha osservato e rilevato quanto segue:

1) in merito alla memoria relativa al primo addebito, Scompiglio riprende i vari passaggi della Relazione dei Deputati, della Relazione degli Ispettori e del filmato ricostruendo i momenti e le circostanze che hanno portato l'A.D. alla formulazione dell'addebito. In tale descrizione Scompiglio evidenzia il comportamento di Grandine al quale imputa sostanzialmente di aver cercato la Chiocciola e di averlo affiancato con veemenza facendo anche impennare per ben due volte il cavallo della Tartuca. E' solo a quel punto che [...] in conseguenza di tale volontario e ostativo comportamento della Tartuca e della naturale reazione del cavallo della Chiocciola, il sottoscritto non ha potuto fare a meno di reagire allontanando il cavallo della Tartuca [...]; [...] come il comportamento tenuto dal sottoscritto non abbia violato minimamente il regolamento del Palio ma che sia stato lecito perchè, in effetti, è stato la naturale conseguenza [...] dell'atteggiamento provocatorio [...]; [...] sarebbe una grave ingiustizia punire chi sia stato da altri costretto a subire il comportamento violento e trasgressivo del Regolamento [...];

2) Anche in merito alla memoria relativa al secondo addebito, Scompiglio riprende i vari passaggi della Relazione dei Deputati e del filmato ricostruendo i momenti e le circostanze che hanno portato l'A.D. alla formulazione dell'addebito. In tale descrizione Scompiglio evidenzia innanzitutto come sia i Deputati sia il Mossiere non abbiano dato particolare enfasi ai suoi comportamenti; più precisamente Scompiglio pone l'attenzione [...] Nei pochi momenti in cui l'allineamento è apparso esistente [...] per rendere meno favorevole la partenza dell'avversaria, come peraltro ricordato dal Decano dei Capitani nella riunione per la segnatura [...]. Scompiglio prosegue poi la sua memoria evidenziando che [...] La mossa è durata poco più di mezz'ora [...] ha consentito la partenza di tutte le Contrade sufficientemente allineate [...]; allo stesso tempo Scompiglio osserva come sia la

confusione nella parte bassa dei canapi sia l'allineamento della Tartuca non gli hanno consentito di entrare rapidamente. A suo dire anche il posizionamento della Imperiale Contrada della Giraffa avrebbe in qualche modo reso più difficoltosa la scelta del tempo di mossa. In merito ai due richiami fatti dal Mossiere, Scompiglio sostiene che gli stessi sono giunti in due momenti nei quali non c'erano concretamente le possibilità di entrare anche in relazione al poter dettare ragionevolmente il tempo della mossa. Ritiene inoltre che, se fosse partito in occasione dei richiami, il Mossiere sarebbe stato costretto ad annullare la mossa, adducendo a supporto della sua tesi il non corretto allineamento e posizionamento delle Contrade al canape. Per il primo richiamo [...] il sottoscritto è girato di spalle rispetto ai canapi [...] Onda, Torre e Selva cercano il giusto allineamento [...] la Tartuca si trova ferma al sesto posto con notevole spazio [...] l'ordine all'interno dei canapi non è buono [...]. Al secondo richiamo [...] la Contrada della Torre si trova al terzo posto anziché al secondo [...] la Contrada della Tartuca si trova ferma al sesto posto [...] il momento non è stato ritenuto conveniente [...]. Scompiglio ha inoltre ricordato come il Decano per la segnatura [...] alla presenza di tutti i fantini – ha ricordato i precedenti accordi con il Mossiere sottolineando che, nel caso in cui la rincorsa abbia tra i canapi l'avversaria, è nello spirito del Palio cercare di lasciarla al canape anche ritardando un po' l'ingresso [...].

Nelle conclusioni ritiene di non aver violato le norme del Regolamento o comunque non in modo tale da meritare alcuna proposta di sanzione.

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria di Scompiglio, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 100 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

a) In merito al punto 1) in via preliminare è opportuno osservare che Scompiglio chiama in causa il comportamento di Grandine; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di questo passaggio della memoria di Scompiglio, a parere dell'A.D., è di natura accusatoria nei confronti del fantino Grandine e non produce effetti per le proprie discolpe. L'A.D. tuttavia concorda sostanzialmente con la ricostruzione fatta da Scompiglio pur dissentendo sulle sue conclusioni. In altre parole Scompiglio riconosce la sua reazione tra i canapi ma la giustifica in relazione al comportamento di Grandine e non la ritiene passibile di sanzioni.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati. E' evidente che intorno al minuto 10'50" Scompiglio muova il cavallo con determinazione verso la Contrada della Tartuca sporgendo altresì il braccio nei confronti di Grandine. L'A.D. pur ritenendo il comportamento di Scompiglio una conseguenza dell'azione di Grandine ritiene che lo stesso abbia

esorbitato rispetto alla condotta cui sono tenuti i fantini tra i canapi anche perchè il comportamento di Grandine non si era comunque protratto a lungo nel tempo.

b) In merito al punto 2) l'A.D. concorda con Scompiglio nel ritenere come i Deputati non abbiano dato particolare enfasi ai suoi comportamenti mentre dissente fortemente circa la valutazione del Mossiere che, nella sua relazione, riporta come abbia dato due richiami a Scompiglio. Anche in merito a quanto ricordato dal Decano (cioè il Capitano della Nobile Contrada dell'Aquila, considerato che la figura del Decano non è presente nel Regolamento – n.d.r.) è opportuno precisare che l'invito da parte delle Contrade al Mossiere era quello di poter accettare un non perfetto allineamento tra i canapi nel caso questo derivasse dall'azione di una Contrada nei confronti della sua avversaria, ma non quello di giustificare comportamenti non conformi al Regolamento. In merito al non entrare prontamente tra i canapi sono presenti numerosi riferimenti (Deliberazione GC del 02-11-2009 n. 526, Deliberazione GC del 25-11-2009 n. 577; Deliberazione GC del 26-11-2013 n. 281) che sanzionano i fantini colpevoli di tale comportamento con l'ammonizione. L'A.D. ritiene tuttavia che rispetto ai citati precedenti sono intercorsi due elementi di rilievo per una più attuale e adeguata valutazione del comportamento di Scompiglio e per la relativa proposta sanzionatoria; il secondo dei quali richiamato anche da Scompiglio stesso per quanto non correttamente. In primis, la richiamata modifica regolamentare di cui alla deliberazione CC n. 224 del 28.11.2019 che ha introdotto la sanzione della diffida, con ciò andando a modificare la possibilità di graduare la sanzione diversamente dal passato; l'A.D. tiene pertanto a precisare che tale circostanza potrebbe far apparire una sanzione non coerente con i precedenti ma questo non per il disconoscimento dell'operato delle precedenti amministrazioni ma appunto e semplicemente per l'attuale diverso assetto sanzionatorio. In secundis, è vero che, seppur con le precisazioni di cui sopra, le Contrade hanno richiesto in occasioni formali di avere una maggiore elasticità nella valutazione dell'allineamento della mossa, il che non può che avere come conseguenza anche una ragionevole elasticità di manovra in alcune circostanze e quindi in particolare per l'ultima Contrada a entrare tra i canapi. L'invito posto dalle Contrade non deve tuttavia indurre a pensare all'autonoma gestione della mossa da parte dei fantini; l'A.D. con l'occasione intende ribadire il ruolo essenziale del Mossiere quale [...] solo giudice inappellabile del momento in cui la mossa è da darsi e della sua validità [...] e come [...] I Fantini, dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell'Autorità Comunale e del Mossiere [...]. E' il Mossiere pertanto che, anche attraverso gli avvertimenti e i richiami, definisce i tempi della mossa e i limiti entro i quali i fantini hanno facoltà di muoversi. E' anche per questo che non può essere accolta la parte della memoria difensiva in cui Scompiglio rivendica in qualche modo la sua autonomia a non entrare tra i canapi valutando il non corretto allineamento delle Contrade. Infine, il preciso riferimento che Scompiglio fa per fotografare il momento del richiamo non convince l'A.D.: il richiamo viene infatti formulato non tanto nel momento in cui il fantino deve entrare ma in virtù di non essere entrato nei momenti precedenti al richiamo stesso pur avendone avuto l'occasione.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Scompiglio in occasione del Palio, come disposto dall'art. 99, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) diffida** per le motivazioni contenute nel precedente punti a) cui si rimanda per le opportune motivazioni evidenziando al contempo come l'interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa

approvata dal Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada della Chiocciola;

2) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) diffida** per le motivazioni contenute nel precedente punto b) cui si rimanda per le opportune motivazioni evidenziando al contempo come l'interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada della Chiocciola;

3) di notificare, così come previsto dall'art. 99 c. 5, la presente proposta di sanzione al Jonatan Bartoletti detto Scompiglio assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano

